

# CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DI IMPRESE RADIOTELEVISIVE, MULTIMEDIALI E MULTIPIATTAFORMA

26 Maggio 2022

The background features a complex arrangement of light blue geometric shapes, including rectangles, circles, and lines. Some shapes resemble stylized icons for a computer monitor, a smartphone, and a speech bubble. The overall aesthetic is clean and modern, with a focus on technology and communication.



**MEDIAFOND DAL 2001 È IL FONDO PENSIONE PER I LAVORATORI DEL SETTORE RADIO TELEVISIVO PRIVATO.**

**Fai una scelta previdente.  
Il tuo futuro merita attenzione.**

Perchè progettare con **MEDIAFOND** la tua pensione integrativa:

- È un fondo senza scopo di lucro e ha bassi costi di gestione.
- Il tuo investimento si rivaluta con rendimenti storicamente più elevati del TFR.
- Puoi scegliere il profilo di investimento più adatto alle tue esigenze.
- Hai diritto al contributo dell'azienda e usufruisci delle agevolazioni fiscali.
- Hai uno staff qualificato sempre a tua disposizione.
- Puoi avere un aiuto nei momenti di bisogno per te e i tuoi figli.

# CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DI IMPRESE RADIOTELEVISIVE, MULTIMEDIALI E MULTIPIATTAFORMA

26 Maggio 2022

## ...E TU COSA ASPETTI?

Aderire è semplice, per maggiori informazioni contattaci subito - 02 2514 6448  
02 2102 2070



Puoi trovarci su:



MEDIAFOND

WWW.MEDIAFOND.IT

Fondo Pensione Complementare a contribuzione definita  
Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione - I Sezione n. 126  
Viale Europa 48 - 20093 Cologno Monzese (MI)  
Tel 02 2514 6448 - 02 2102 2070  
mediafond@mediaset.it

## INDICE

### Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di imprese radiotelevisive, multimediali e multiplatforma

PREMESSA		pag. 6
CAPITOLO I	PARTE GENERALE	pag. 7
CAPITOLO II	SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI E DI INFORMAZIONE	pag. 8
CAPITOLO III	ISTITUTI DI CARATTERE SINDACALE	pag. 17
CAPITOLO IV	COSTITUZIONE E DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO	pag. 19
CAPITOLO V	FLESSIBILITÀ E MERCATO DEL LAVORO	pag. 24
CAPITOLO VI	CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE	pag. 37
CAPITOLO VII	NORME PER QUADRI	pag. 52
CAPITOLO VIII	ORARIO DI LAVORO, RIPOSI E FESTIVITÀ	pag. 54
CAPITOLO IX	TRATTAMENTO ECONOMICO	pag. 61
CAPITOLO X	NORME DISCIPLINARI	pag. 71
CAPITOLO XI	RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	pag. 73
CAPITOLO XII	NORME FINALI E TRANSITORIE	pag. 74
ALLEGATO A	TABELLA SUI VALORI DI INDENNITÀ DI CONTINGENZA ATTUALMENTE IN VIGORE	pag. 76
ALLEGATO B	ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA RAPPRESENTANZA SINDACALE DEL 2014	pag. 77
ALLEGATO C	VERBALE DI ACCORDO	pag. 96
ALLEGATO D	LETTERA DELLE PARTI DATORIALI ALLE OO.SS.LL.	pag. 101

Addì, 26.05.2022, in Roma

tra

- Confindustria Radio Televisioni per le radio, televisioni e aziende multimediali, rappresentate dal Presidente Francesco Angelo Siddi, con la Commissione Lavoro presieduta dal Consigliere incaricato delle relazioni sindacali Piero Manera e composta da: Gaddo Gelli, Luigi Motta, Roberto Rispoli, Stefano Catani, Renato Stramondo, Paolo Chiarelli, Davide Stinchelli, Tiziana Mennuti, Anna Specchia, Elena Gallo, Stefania Maggi, Francesco Canini, con l'assistenza di Rosario Alfredo Donato, e Annamaria La Cesa;

con ANICA:

per quanto di competenza, il Presidente Francesco Rutelli, coadiuvato dal Segretario Generale Francesca Medolago Albani e dal Presidente Unione Industrie Tecniche Raineri De Cinque Quintili, assistiti da Andrea Canali Responsabile dell'Ufficio Relazioni Industriali dell'Associazione;

con RNA

(Radio Nazionali Associate) rappresentata dal Presidente Eduardo Montefusco e dagli incaricati alla trattativa Tiziana Mennuti e Paolo Chiarelli;

e

- SLC - CGIL (Sindacato Lavoratori della Comunicazione) rappresentata da Riccardo Saccone, Sabina Di Marco, Marco Del Cimmuto, Nicola Di Ceglie, Giulia Guida, assistiti da Dino Oggiano, Fabrizio Solari;

- la FISTEL - CISL (Federazione Informazioni Spettacolo e Telecomunicazioni), rappresentata dal Segretario Generale Alessandro Faraoni, dai Segretari Nazionali Paolo Gallo, Laura Ferrarese, Sabria Sharif;

- UIL - COM (UIL Comunicazione) rappresentata dal Segretario Generale Salvatore Ugliarolo, dai Segretari Nazionali Rossella Manfrini, Pierpaolo Mischi, Roberta Musu, Luciano Savant Levra.

Assistite dalle rispettive strutture territoriali e da delegazioni dei lavoratori. Si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, da valere su tutto il territorio nazionale, per le Aziende private esercenti servizi radiotelevisivi multimediali con attività di edizione e messa in onda, produzioni e commercializzazioni dei programmi. Contestualmente al presente CCNL le parti hanno sottoscritto un'ipotesi di accordo valida per il quadriennio 2021/2024 che costituisce parte integrante e inscindibile dello stesso.

Per realizzare e mantenere un sistema di relazioni industriali, che sia funzionale alle esigenze delle imprese e dei lavoratori, si deve attribuire all'autonomia contrattuale dei soggetti partecipanti una funzione prevalente nella definizione delle regole e nella gestione delle relazioni sindacali anche attraverso lo sviluppo, ai vari livelli e con diversi strumenti, del metodo partecipativo cui le parti firmatarie riconnettono un ruolo di primaria importanza nella prevenzione dei conflitti.

Coerentemente a tale impostazione, le parti stesse si danno atto, in nome proprio e per conto degli organismi territoriali collegati, delle imprese aderenti e delle rappresentanze Aziendali dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento del sistema di relazioni industriali concordato è la sua corretta osservanza ai vari livelli.

Pertanto, le parti stesse si impegnano a rispettare e far rispettare le norme del CCNL e le sue conseguenti applicazioni Aziendali.

In particolare, le Associazioni di categoria firmatarie sono impegnate ed opereranno per l'osservanza delle condizioni sottoscritte da parte delle imprese associate, di contro le Organizzazioni sindacali si impegnano a non promuovere e ad intervenire affinché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto degli accordi ai vari livelli e tutto ciò nell'ambito di una corretta e puntuale applicazione delle norme contrattuali.

Il presente contratto è stato stipulato sulla base della presente premessa che ne costituisce parte integrante.

### Art. 1 Sfera di applicazione

Il presente contratto collettivo di lavoro si applica a tutte le Aziende private media, ivi comprese le agenzie di informazione radiotelevisiva, esercenti servizi radiotelevisivi, anche diffusi attraverso canali multimediali e multiplatforma, comunque realizzati con attività di produzione, post-produzione, emissione, edizione e messa in onda, distribuzione e commercializzazione dei programmi e a tutti i lavoratori in esse occupati qualunque attività o mansioni svolgano rappresentando la fonte di regolamentazione di tutti i tipi di rapporti di lavoro nel settore.

Tra le imprese esercenti servizi radiotelevisivi e multimediali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano:

- le Aziende che erogano servizi tecnici di produzione radiotelevisiva, di diffusione del segnale radiotelevisivo, di gestione di impianti produttivi e di messa in onda, di progettazione e realizzazione videografica e scenografica, di post-produzione, di progettazione e esercizio di sistemi informatici a supporto della produzione e della programmazione radiotelevisiva;
- imprese di produzione radiotelevisive;
- le Aziende che producono e commercializzano canali radiotelevisivi tematici free o pay, attività di new economy ed e-commerce, canali di informazione anche all news, programmi e contenuti editoriali, anche se destinati alla esclusiva diffusione multimediale, imprese di gestione servizi social network, e/o servizi on line; fornitori di servizi media audiovisivi, operatori di rete e tower companies, nonché piattaforme di diffusioni di contenuti multimediali le Aziende che realizzano specifici prodotti radiotelevisivi su commessa, integrando gli aspetti editoriali e tecnico produttivi.

Le parti convengono di non stipulare intese con condizioni diverse o di miglior favore.

### Art. 2 – Decorrenza e durata

Il presente contratto, decorre dalla data di stipulazione e verrà a scadere il 31.12.2024

### Art. 3 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore

Il presente contratto annulla e sostituisce ogni contratto collettivo nazionale, regionale e provinciale eventualmente vigente alla data di stipula del presente contratto. Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con altro trattamento contrattuale. Fermo restando la inscindibilità di cui sopra, le parti, con il presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni definite a livello Aziendale e territoriale più favorevoli al lavoratore in servizio alla data di stipula del presente contratto.

**Dichiarazione a verbale**

Le parti convengono che in presenza di problemi di interpretazione o di applicazione del presente contratto, si ricorrerà ai rispettivi livelli sindacali competenti.

**Art. 69 Condizioni di miglior favore**

Con il presente contratto le parti non hanno inteso sostituire le condizioni definite a livello Aziendale e territoriale più favorevoli al lavoratore salvo l'armonizzazione da effettuare in sede Aziendale nei casi di prima applicazione del CCNL.

**Art. 70 Importo compensativo a titolo di Una Tantum settore televisivo e radiofonico**

Eccezionalmente in considerazione dell'andamento dei tassi di inflazione nel periodo di vacanza contrattuale, le parti concordano il riconoscimento di un importo compensativo a titolo di una tantum del valore di € 250,00 lordi, non parametrati ai livelli di inquadramento contrattuale.

L'importo compensativo a titolo di Una Tantum di cui sopra per la sua natura non è utile ai fini del calcolo di alcun istituto legale e contrattuale compreso il trattamento di fine rapporto.

**Art. 71 Previdenza Complementare**

Per i lavoratori del settore radiotelevisivo dipendenti di società che non hanno già previsto la costituzione di fondi di previdenza complementare, fondi di riferimento saranno "Byblos" e "Mediafond". La scelta avverrà da parte del lavoratore all'atto dell'adesione.

Le Parti ribadiscono che il contributo di adesione alla previdenza complementare da parte delle Aziende firmatarie del presente CCNL sarà, fatto salvo quanto a tale riguardo diversamente disposto dai vigenti accordi integrativi Aziendali, pari al 1,2% della retribuzione presa a calcolo del TFR ai sensi dell'art. 67 del presente CCNL. L'incremento all'1,2% decorre a far data dal 1.1.2023.

Un contributo di importo minimo pari all'1% sarà versato dal lavoratore aderente al fondo, a cui si aggiungerà il TFR nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

**Dichiarazione a verbale****SANITÀ INTEGRATIVA DI SETTORE**

In ragione della Delibera assunta dall'Osservatorio Nazionale – Commissione Sanità Integrativa di Settore - in data 11/12/2014 e successivi accordi intervenuti tra le parti, si fa salva la facoltà di aderire al piano sanitario del Fondo "SaluteSempre" anche per le Aziende che già prevedono ulteriori forme di assistenza sanitaria integrativa, ferme le condizioni allegate alla predetta Delibera. (All.).

L'applicazione della tutela sanitaria integrativa, che è stata prorogata con successivi accordi del 16/12/2015, 15/12/2016, del 14/3/2018, e del 22/12/2020 sarà garantita fino alla vigenza del presente Contratto Collettivo.

**Art. 72 Norma di rinvio e coordinamento**

Le parti si danno atto che il presente contratto contiene disposizioni che potranno essere oggetto di aggiornamento e modifica anche in conseguenza di nuove disposizioni legislative o contrattuali di più alto livello.

**Art. 73 Distribuzione del contratto**

Le Aziende aderenti a Confindustria Radio Televisioni ed alla RNA distribuiranno a ciascun lavoratore in forza alla data di stipulazione del presente CCNL, ovvero, in alternativa inseriranno il presente CCNL nella propria intranet Aziendale e, ove disponibile, sulla bacheca elettronica.

**PROTOCOLLO AGGIUNTIVO****PROTOCOLLO AGGIUNTIVO.****CONTRIBUTO SPESE CONTRATTUALI SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL**

In relazione all'accordo per il rinnovo del CCNL stipulato in data 26 maggio 2012 SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL chiedono ai lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali stipulanti una "quota contratto", quale contributo per le spese sostenute dalle OO.SS. per la preparazione e la trattativa del rinnovo del CCNL, pari a Euro 25,00 (Venticinque/00) per il settore televisivo ed Euro 20,00 (Euro) per il settore radiofonico da trattenere sulla retribuzione del mese di ottobre 2022.

Le Aziende aderenti a Confindustria Radio TV e a RNA comunicheranno mediante affissione nella prima decade di settembre 2022 i lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali Stipulanti che i sindacati medesimi richiedono una "quota contratto" quale contributo per le spese sostenute dalle OO.SS. per la preparazione e la trattativa del rinnovo del CCNL pari a Euro 25,00 (Venticinque/00) per le emittenti televisive e ad Euro 20,00 (Venti/00) per le emittenti radiofoniche da trattenere sulla retribuzione del mese di ottobre 2022.

I lavoratori che non intendano versare la quota di cui sopra devono darne avviso per iscritto agli uffici dell'Azienda dal 15 settembre al 5 ottobre 2022.

La trattenuta per il contributo alle spese contrattuali non è applicabile nei confronti dei lavoratori non iscritti alle Organizzazioni Sindacali stipulanti che non siano presenti in Azienda per qualsiasi motivo (malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, servizio civile, aspettativa, Cig, trasferta) nel periodo intercorrente tra la comunicazione di cui al secondo comma e il 1° ottobre 2022.

Le Aziende daranno tempestiva comunicazione ai rappresentanti sindacali nazionali di SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL del numero delle trattenute effettuate.

Le quote verranno versate in un conto corrente che le OO.SS stipulanti sopra indicate comunicheranno unitariamente.